



Log In

QUALENERGIA.it



© 15 Novembre 2021 / Tags: Agenzia delle entrate, caldaie a biomassa, superbonus

Superbonus, la caldaia a pellet per un condominio è un intervento trainato

Redazione QualEnergia.it

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che un impianto tecnologico a biomassa nei condomini in sostituzione di una vecchia caldaia è un intervento consentito nell'ambito del superbonus 110% in abbinamento ad un "cappotto termico" e indica il massimale di spesa.



È possibile applicare il **superbonus** 110% ad **impianti tecnologici a biomassa** nei condomini, come intervento “trainato” in abbinamento all’isolamento?

La risposta è positiva e la conferma arriva direttamente dall’**Agenzia delle Entrate**.

Su questo punto molti progettisti erano in effetti riluttanti ad utilizzare la maxi detrazione, peraltro molto interessante in ambiente alpino e appenninico dove ci sono ancora centinaia di condomini con caldaie a gasolio centralizzate, in edifici datati che richiedono di essere energeticamente riqualificati.

Come ci ha spiegato Valter Francescato di Aiel, “l’accoppiata cappotto e moderna caldaia a biomassa, pellet o legna, è da considerare una soluzione molto conveniente per questa tipologia di utenza”.

A conferma di questa possibilità, come detto, c’è una risposta delle Entrate ad un **interpello di un condominio** in provincia di Bolzano costituito da 8 unità abitative e 4 box auto coperti, che vorrebbe **sostituire la caldaia esistente a gasolio**, con una nuova caldaia centralizzata alimentata a pellet, un combustibile inoltre reperibile a corto raggio.

Il rappresentante del condominio chiede se la normativa del superbonus contempli anche questo intervento tra gli interventi “trainati” e con quale massimale di spesa.

L’Agenzia delle Entrate (vedi risposta in basso) spiega che la caldaia a pellet, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, che rispetti le caratteristiche tecniche rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’**ecobonus** e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato”(comma 2 dell’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio)).

L’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che all’interpello si può rispondere positivamente.

In particolare, questo condominio potrà fruire del Superbonus con riferimento all’intervento “trainante” di **coibentazione** delle pareti dell’edificio applicando il limite di spesa di 40.000 euro per le prime 8 unità e 30.000 per le ulteriori 4 unità.

Con riferimento all’intervento “trainato” di sostituzione della caldaia condominiale con una a pellet, del limite previsto per lo specifico intervento (**30.000 euro massimo di detrazione** ai sensi dell’articolo 14 comma 2-*bis* del d.l. n. 63 del 2013, moltiplicato per le 12 unità) a condizione, per entrambi gli interventi, che le unità definite come “box auto coperti” facciano parte dello stesso edificio delle unità abitative (Circolare n. 30/E del 2020).

- Risposta Agenzia delle Entrate (pdf)

Si veda anche: *Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it*

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Decreto frodi, perché i nuovi obblighi per le detrazioni edilizie preoccupano gli operatori

Mattarella firma ddl bilancio e decreto antifrodi: le novità per il Superbonus

Superbonus, società sportive e locali diversi dagli spogliatoi: chiarimento delle Entrate

Superbonus e isolamento termico: soluzioni, vantaggi e costi

Superbonus, le nuove misure di contrasto alle frodi fiscali

DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER

INSERISCI E-MAIL E SCARICA LE ULTIME 3 NEWSLETTER



